

ALLEGATO TECNICO alla Determinazione n. _____ del _____

IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

GESTORE: DSI Servizi Industriali Srl – P.IVA 01656790605

SEDE LEGALE E STABILIMENTO: Strada ASI, 4 loc. Fontana Grande, 03100

Frosinone

RESPONSABILE IPPC: Dott. Andrea Rovatti

RAPPRESENTANTE LEGALE: Ing. Paolo Roberto Pedretti


DATI SULL'IMPIANTO

L'Autorizzazione Integrata Ambientale, richiamata nella determinazione a margine, è riferita all'impianto di Frosinone, Strada ASI, 4 loc. Fontana Grande, come meglio individuato al foglio 44 particelle 121, 122, 124, 125,126 e 127;

ATTIVITÀ IPPC n. 1	Categoria 5.1	Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/Cee e nella direttiva 75/439/Cee del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.
ATTIVITÀ IPPC n. 2	Categoria 5.3	Impianti per l'eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.


SCHEMA A BLOCCHI LINEA DI TRATTAMENTO LIQUIDI

QUANTITÀ ORARIE (i consumi sono stimati sulla base di dati storici)



SCHEMA A BLOCCHI LINEA DI TRATTAMENTO SOLIDI

QUANTITÀ ORARIE (i consumi sono stimati sulla base di dati storici)



CONDIZIONI GENERALI

La Società:

1. entro il 31 gennaio di ciascun anno, dovrà trasmettere i dati relativi ai controlli di cui all'art. 11, comma 2, del D. L.vo 59/05, alla Regione Lazio, all'ARPALAZIO, alla Provincia di Frosinone e al Comune di FROSINONE, secondo le indicazioni riportate nel piano di automonitoraggio e controllo allegato al presente atto;
2. entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, e successivamente, con cadenza annuale ed in ogni caso entro il 31 gennaio di ciascun anno, dovrà presentare, in originale, la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi necessari per la gestione dell'impianto;
3. dovrà comunicare, nei successivi 30 giorni dall'evento, alla Regione Lazio ogni mutamento del Gestore dell'impianto, del rappresentante legale e del referente IPPC;
4. dovrà preventivamente comunicare alla Regione Lazio, per le necessarie valutazioni sugli effetti che la stessa potrebbe avere per gli esseri umani e per l'ambiente, ogni modifica all'impianto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m, del D. L.vo 59/05;
5. dovrà sottoporre tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali, a periodici interventi di manutenzione secondo le istruzioni delle imprese costruttrici;
6. dovrà svolgere tutte le attività di gestione e controllo dell'impianto nel rispetto del sistema di gestione ambientale ISO 14001, laddove non contrastanti con le prescrizioni del presente provvedimento; il gestore tuttavia dovrà comunicare alla Provincia e alla Sezione Provinciale di Frosinone di ARPALAZIO eventuali cambiamenti riguardanti:
 - a. ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;
 - b. procedure per la gestione delle emergenze ambientali (Piano di Emergenza Interno);
7. ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
8. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;
9. dovrà garantire la sorveglianza continuativa dell'impianto;
10. dovrà comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia, all'ARPA Sezione Provinciale di Frosinone ed al Comune di FROSINONE, eventuali incidenti ambientali occorsi, le cause individuate e gli eventuali interventi effettuati e/o eventuali misure adottate per la mitigazione degli impatti.

Eventuali blocchi parziali o totali dell'impianto per cause di emergenza dovranno invece essere registrati, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati, e resi disponibili ai suddetti Enti;

11. dovrà preventivamente comunicare la eventuale cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti, nel qual caso, dovrà, inoltre, provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
12. dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
13. a far tempo dalla eventuale chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
14. L'autorizzazione di ulteriori attività presso l'impianto dovrà acquisire preventivamente il nullaosta dell'Amministrazione regionale.

SEZIONE A – CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

La DSI Servizi Industriali Srl e, per essa, il proprio rappresentante legale *pro tempore*, è autorizzata ad accettare presso il sito in questione i rifiuti richiamati nell'appendice I al presente allegato nel rispetto delle condizioni e prescrizioni, tutte, di seguito riportate.

La stessa è autorizzata a svolgere le operazioni di gestione riportate, per singolo codice CER, nella suddetta appendice I al presente allegato.

Tali operazioni dovranno essere svolte nelle aree indicate nella planimetria "*Tavola Riepilogativa 3: Planimetria con Indicazione Attività*" riportata in appendice IV al presente allegato.

In particolare, la DSI Servizi Industriali Srl potrà trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari a:

per i rifiuti liquidi (operazioni D8 e D9):

- giornaliero di: tonnellate 250 [duecentocinquanta] – di cui massimo tonnellate 100 [cento] di rifiuti pericolosi,
- annuale di: tonnellate 60.000 [sessantamila] – di cui massimo tonnellate 23.750 [ventiquattromila] di rifiuti pericolosi.

per i rifiuti solidi (operazioni D13, D14 e D9):

- giornaliero di: tonnellate 160 [centosessanta] – di cui massimo tonnellate 65 [sessantacinque] di rifiuti pericolosi,
- annuale di: tonnellate 40.000 [quarantamila] – di cui massimo tonnellate 16.250 [sedecimila] di rifiuti pericolosi.

Fermi restando i limiti prima definiti, le operazioni di trattamento dovranno, inoltre, essere realizzate nel rispetto dei limiti riportati nella seguente tabella:

	Linea	Operazioni autorizzate	Quantità massima giornaliera trattabile pericolosi (tonnellate/giorno)	Quantità massima giornaliera trattabile non pericolosi (tonnellate/giorno)
1	Trattamento rifiuti liquidi	D9 – D8	≤ 100 t/g	≤ 250 t/g
2	Trattamento rifiuti solidi	D13 – D14 – D9	≤ 65 t/g	≤ 160 t/g

La società è, inoltre, autorizzata a stoccare, istantaneamente, presso il sito in questione un quantitativo massimo globale di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) pari a tonnellate 1500 [millecinquecento], con le ulteriori limitazioni riportate nella seguente tabella:

Operazione	Pericolosi (t)	Non pericolosi (t)
D15 (***)	≤ 600	≤ 1500
R13	≤ 100	≤ 200

(***) Ai fini dello stoccaggio istantaneo sono da considerarsi ricomprese e, quindi, autorizzate le operazioni affini codificate come:

D13 – Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

D14 – Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D1 a D13.

Lo stoccaggio dovrà avvenire nelle aree sotto richiamate, riportate nella planimetria “*Tavola Riepilogativa 2: Planimetria con Indicazione Aree di Stoccaggio*” riportata in appendice III al presente allegato.

Denominazione Area	Superficie m²
A	430 m ²
B	850 m ²
C	740 m ²
D	300 m ²
E	760 m ²
F	240 m ²
G	80 m ²

Denominazione Serbatoi e vasche	Volume m³
Serbatoi	350 m ³
Vasche	420 m ³

Prescrizioni:

Nell’esercizio dell’attività sopra indicata la società DSI dovrà:

15. sottoporre l’unità di pesa degli automezzi alle prove di taratura con frequenza almeno annuale;
16. accettare i rifiuti solo previa acquisizione da parte del produttore del rifiuto della caratterizzazione degli stessi, da compiersi in occasione del primo conferimento all’impianto e, successivamente, ogni 12 mesi, nonché, inoltre, ogni volta intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. I rifiuti non pericolosi, con “voce a specchio” come individuati al punto 5 dell’ “Allegato D” allegato alla parte quarta del D. L.vo 152/2006, non possono essere accettati se non dietro presentazione del relativo certificato analitico;
17. dovranno essere valutati con cadenza trimestrale degli indicatori ambientali (ad es. q.tà di rifiuti inviati allo smaltimento/q.tà rifiuti trattati; q.tà di rifiuti inviati a recupero/q.tà rifiuti trattati) per verificare l’efficacia dei processi utilizzati;
18. per i rifiuti prodotti la caratterizzazione di base dovrà essere effettuata, in ottemperanza a quanto previsto nella parte IV del D.Lgs.152/06, al primo conferimento a ditte esterne autorizzate che effettuano attività di recupero/smaltimento rifiuti e ripetuta ad ogni variazione significativa del

- processo che origina i rifiuti. Referti analitici e valutazioni scritte dovranno essere conservate per almeno 5 anni presso lo stabilimento;
19. garantire il rispetto di quanto riportato nell'articolo 181 bis del D. L.vo 152/2006 per quanto concerne le materie, sostanze e prodotti secondari derivanti dall'attività di recupero. I rifiuti in uscita dovranno essere caratterizzati secondo normativa vigente.
 20. fermi restando i registri di legge, ogni linea di trattamento, così come lo stoccaggio, dovrà essere dotata di apposito registro interno, numerato e datato, su cui riportare le tipologie di rifiuto trattate/stoccate e le relative quantità. Lo stesso, per i rifiuti che subiscono più trattamenti, dovrà riportare la linea di provenienza e l'eventuale linea di successivo avvio. Tali indicazioni dovranno trovare riscontro nel registro di carico/scarico della società. Il sistema informatico di registrazione, entro 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, dovrà garantire l'ottenimento di una sintesi dei dati che consenta di controllare, in qualsiasi momento, il rispetto delle limitazioni su imposte;
 21. garantire che lo stoccaggio avverrà evitando che i rifiuti tra loro incompatibili non vengano in contatto onde escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, aeriformi tossici ovvero lo sviluppo di quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture e addetti. Dovranno infine essere indicate le aree dove vengono stoccate le materie prime e secondarie e i rifiuti gestiti ai sensi dell'articolo 183 comma 2 e comma 3;
 22. individuare le aree, anche quelle dove avviene il trattamento, con apposita cartellonistica che riporti ben visibile per dimensioni e collocazione, le norme per il comportamento, la manipolazione dei rifiuti, il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
 23. proteggere i rifiuti, non imballati, presenti sui piazzali da agenti atmosferici. I rifiuti pulverulenti dovranno essere stoccati unicamente all'interno dei capannoni e se non movimentati, coperti con appositi teli;
 24. riempire i serbatoi di stoccaggio contenenti i rifiuti al massimo al 90% della capacità nominale degli stessi; gli indicatori del livello di riempimento e di dispositivi antiriboccamento, dovranno essere mantenuti funzionanti ed efficienti; essi dovranno inoltre essere provvisti di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 25. mantenere in perfetta efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e i bacini di contenimento dei serbatoi; dovranno essere effettuati annualmente rispettando le tempistiche già in atto con i precedenti atti autorizzativi, collaudi di tenuta idraulica di tutti i bacini di contenimento, dei serbatoi, dei pozzetti di raccolta degli sversamenti oggetto della presente autorizzazione, inviando alla Regione e ARPALAZIO una relazione in merito a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente, entro 30 giorni dalla data di esecuzione;

26. mantenere in buono stato di conservazione sia i serbatoi che recipienti contenenti i rifiuti liquidi, dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la denominazione adottata per il recipiente stesso, la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle normative vigenti;
27. garantire la pulizia delle aree di movimentazione e transito dei rifiuti al termine della lavorazione giornaliera;
28. dotare di specifici dispositivi di prevenzione al fine di evitare l'accesso del personale estraneo all'interno dell'area di lavoro;
29. avvalersi di personale qualificato per il controllo dei processi e la sorveglianza dei luoghi di lavoro; effettuare i prelievi e le analisi previste per garantire il rispetto dei limiti alle emissioni per il tramite di laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 oppure che operano in conformità alla suddetta norma;
30. nella produzione di MPS la società dovrà tenere conto di quanto stabilito in materia di recupero dei rifiuti non pericolosi con D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e in materia di recupero di rifiuti pericolosi di quanto richiamato nel D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e s.m.i.;
31. in caso di rifiuti contaminati o presumibilmente contaminati da PCB, stoccare gli stessi in aree confinate in contenitori atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto; gli stessi dovranno essere movimentati in modo tale da impedire ogni forma di contaminazione; dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire un'adeguata protezione contro le perdite, anche di lieve entità, o sversamenti di liquidi contenenti PCB; per la gestione dei suddetti rifiuti dovranno essere adottate in generale le precauzioni e le cautele contenute nella guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) nonché quanto richiamato nel D. L.vo 209/99;
32. potrà accettare rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20 03 01), esclusivamente allo stato solido e non putrescibili, finalizzati alle operazioni di recupero, solo se provenienti dai comuni della Provincia di Frosinone; in ogni caso il conferimento dovrà essere regolamentato da apposita convenzione da sottoscrivere con l'Ente di riferimento;
33. nello stoccaggio dei rifiuti di pile, batterie ed accumulatori dovranno essere rispettati i contenuti del D.lgs 20-11-08, n.188;
34. nello stoccaggio dei rifiuti sanitari dovranno essere rispettati i contenuti del D.P.R. 254/2003;
35. dovrà adempiere alle disposizioni previste dal D.Lgs. 334/1999 finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
36. i rifiuti biodegradabili dovranno essere avviati, in conformità a quanto disposto dal D.M. 08/04/2008, presso impianti di recupero autorizzati entro 72 ore, al fine

- di prevenire la formazione di emissioni odorigene, così come stabilito dall'allegato I paragrafo 7.2 del predetto decreto;
37. per lo stoccaggio dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAAE) la società dovrà attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. 151/2005 e s.m.i.; tali rifiuti, per i quali sono consentite le sole operazioni di messa in sicurezza e stoccaggio, dovranno essere conferiti e stoccati esclusivamente nelle aree a loro dedicate;
 38. per lo stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto la società dovrà rispettare quanto contenuto nel D.Lgs. 81/2008 capo III artt. da 246 a 261;
 39. i lavoratori operanti nell'impianto devono essere dotati dei Dispositivi di Protezione Individuali; gli stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza.

Ferme restando le prescrizioni sopra richiamate, in quanto compatibili, i rifiuti sottoposti a regolamentazione da specifiche normative dovranno essere gestiti nel rispetto delle stesse e delle relative normative tecniche di riferimento. La società, per quanto sopra non riportato, dovrà in ogni caso operare nel pieno rispetto della normativa ambientale ed igienico sanitaria vigente.

SEZIONE B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per quanto attiene la localizzazione dei punti di emissione si deve tenere in considerazione quanto riportato nella planimetria "*Tavola Riepilogativa 1: Planimetria con Indicazione Pozzi, Punti di Scarico e Punti di Emissione*" di cui all'appendice II al presente allegato tecnico.

Presso l'impianto in questione sono autorizzati n. 2 punti di emissione

I valori limite di emissione sono quelli riportati nella tabella seguente.

In corrispondenza delle seguenti aree:

- la stazione di scarico dei liquidi biologici;
- l'area triturazione della zona capannone;
- la stazione di scarico dei liquidi destinati ai serbatoi da S1 a S7;

la società dovrà garantire che le lavorazioni avvengano utilizzando sistemi chiusi in depressione con utilizzo di appositi impianti di estrazione che, opportunamente dimensionati, convogliano le emissioni ad un impianto di abbattimento costituito da scrubber ad umido, il cui avviamento dovrà avvenire entro 180 giorni dalla notifica della presente autorizzazione.

Per il sistema di abbattimento ad umido da installare sull'emissione E2 vanno indicate le attività di manutenzione e controllo relative alle parti meccaniche del sistema (pompe, condotti, aspiratori, ugelli, ecc.), oltre ai criteri relativi alla corretta gestione delle soluzioni impiegate. L'impianto deve essere dotato di segnalatore acustico in caso di fuori servizio della pompa di mandata delle soluzioni nonché di apposito pressostato differenziale che rilevi acusticamente le situazioni di non conformità relative al Δp (aumento o diminuzioni

di pressione). Tutta l'attività relativa alla manutenzione e gestione dell'impianto deve essere rintracciata utilizzando apposita modulistica da concordare con ARPALAZIO.

Le acque reflue prodotte dall'impianto di abbattimento dovranno essere smaltite secondo normativa vigente.

Pertanto dal nuovo impianto si ottiene un nuovo punto di emissione, E2, per il quale i parametri da monitorare, le metodiche e le relative frequenze sono di seguito riportate.

LIMITI DELLE EMISSIONI

N.	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Temp. Emissione (°C)	Durata emiss. (h)	Frequenza nelle 24 h (n/g)	Totale ore anno emiss. (h)	Sostanze inquinanti	Valori limite (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)	Altezza emiss. Dal suolo (m)	Sezione camino (m ²)	Tipo impianto abbattimento
E1	Impianto triturazione solidi	10000	Ambiente	3	1	750	polveri	10	100	10	0,025	F.T.
E2	Stazione di scarico dei liquidi biologici; Area triturazione zona capannone; Stazione di scarico dei liquidi destinati ai serbatoi da S1 a S7.						Polveri totali	10				Scrubber
							Ammoniaca	10				
							Idrogeno solforato e Mercaptani (come H ₂ S)	10				
							S.O.V. (come C)	20				

Ai fini della verifica di conformità delle emissioni E1 ed E2, il valore misurato di ogni parametro deve essere confrontato con il relativo valore limite di emissione come riportato nella tabella precedente. Il valore limite fissato tiene conto dell'incertezza di misura complessiva. Pertanto si raggiunge la condizione di conformità quando il valore misurato è inferiore o uguale al limite stesso.

Sono da considerare emissioni diffuse quelle originatesi dal contatto diretto con l'ambiente di sostanze volatili (organiche od inorganiche) o polveri fini in condizioni operative normali.

Pertanto al fine di ridurre le emissioni dirette in atmosfera derivanti dal riempimento e dallo stoccaggio dei liquidi nei serbatoi da S1 ad S7, l'azienda deve prevedere la presenza di specifici sistemi di trattamento delle emissioni gassose su ogni serbatoio (guardie idrauliche, filtri a carbone attivo, ecc.).

Per ogni sistema di contenimento va riportato, in nota alla tabella C7 del Piano di Monitoraggio e Controllo, le modalità dei controlli, indicando gli eventuali criteri di accettabilità e le manutenzioni degli stessi, dandone evidenza con l'adozione di apposita modulistica.

Tutte le emissioni diffuse, codificate con la sigla ED seguita da un numero, dovranno essere dichiarate nella tabella C7 del PMeC. Nel reporting annuale dovrà essere dichiarata, per ogni emissione e se applicabile, le quantità di sostanze emesse basandosi, per il calcolo, su fattori di emissione generali.

Il quadro riassuntivo degli inquinanti e dei parametri da monitorare, con frequenze di controlli, modalità di registrazione, metodi standard di riferimento con la relativa incertezza di misura sono quelli riportati nella sottostante tabella:

Parametro/inquinante	Metodo standard di riferimento ⁽¹⁾	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPA Lazio Sezione di Frosinone ⁽²⁾
Portata	UNI 10169:2001	Semestrale	Rapporto di prova	Annuale	Controllo <u>reporting</u> Campionamento annuale Ispezione programmata
Velocità	UNI 10169:2001	Semestrale	Rapporto di prova	Annuale	Controllo <u>reporting</u> Campionamento annuale Ispezione programmata
Temperatura	UNI 10169:2001	Semestrale	Rapporto di prova	Annuale	Controllo <u>reporting</u> Campionamento annuale Ispezione programmata
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003	<u>Semestrale</u>	Rapporto di prova	Annuale	Controllo <u>reporting</u> Campionamento annuale Ispezione programmata
Ammoniaca	UNICHIM N. 632:1984	Semestrale	Rapporto di prova	Annuale	Controllo <u>reporting</u> Campionamento annuale Ispezione programmata
Idrogeno solforato e Mercaptani	UNICHIM N. 634:1984	Semestrale	Rapporto di prova	Annuale	Controllo <u>reporting</u> Campionamento annuale Ispezione programmata
Sostanze Organiche Totali come C	UNI EN 12619:2002 ³ UNI EN 13526:2002 ⁴	Semestrale	Rapporto di prova	Annuale	Controllo <u>reporting</u> Campionamento annuale Ispezione programmata

⁽¹⁾ I metodi adottati devono essere accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 o in alternativa, il laboratorio deve dichiarare di operare in conformità alla norma 17025 suddetta.

In entrambi i casi dare evidenza di aver attivato specifiche procedure di Assicurazione Qualità, mediante carte di controllo, atte a dimostrare che il metodo rimanga sotto controllo, ovvero che le prestazioni rimangano quelle attese. Dovrà essere data evidenza, con apposito allegato al rapporto di prova, dello stato di taratura e di manutenzione di tutte le apparecchiature utilizzate per l'esecuzione delle prove.

⁽²⁾ Fermo restando gli accertamenti di competenza di Arpa Lazio di cui al comma 3 lettere a), b), e c) dell'art.11 del D. Lgs. 59/05, si rappresenta che il campionamento annuale, relativo ai punti di emissione, è puramente indicativo. Arpa Lazio si riserva di effettuare i campionamenti di competenza in base alle informazioni, sugli esiti dei controlli, contenute nei reporting periodici inviati dal Gestore ed alla tipologia dell'emissione.

Si fa presente che gli esiti dei controlli e delle ispezioni, effettuate dalla Sezione Arpa Lazio di Frosinone, saranno comunicate all'autorità competente indicando le eventuali situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo e proponendo le misure da adottare.

³ Per concentrazioni < 20 mg/mc

⁴ Per concentrazioni ≥ 20 mg/mc

Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera:

40. ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve procedere obbligatoriamente e con cadenza semestrale ad effettuare gli autocontrolli di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo;
41. gli impianti devono essere eserciti e mantenuti in condizioni tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione, compresi i periodi di avvio e di arresto;
42. i sistemi di abbattimento degli inquinanti, costituiti da filtri a maniche, devono assicurare un'efficienza di abbattimento pari ad almeno il 99,5% delle emissioni in ingresso e devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
43. la società, per ogni sistema di abbattimento, deve dare evidenza delle attività di manutenzione predisponendo idonea modulistica, debitamente codificata, su cui annotare le seguenti attività:

Attività a maggiore frequenza da espletare con cadenza settimanale:

- Ispezione / controllo delle maniche;
- Controllo della caduta di pressione al filtro;
- Verifica della funzionalità del ciclo di controlavaggio del filtro (pressione aria, sequenze, settaggio valvole, ecc.);
- Verifica del sistema di scarico al fine di assicurare una corretta evacuazione delle polveri;
- Verifica del corretto funzionamento del sistema attraverso un controllo visivo ed uditivo dell'impianto;
- Verifica delle linee di distribuzione dell'aria compressa a servizio dell'impianto (olio, filtri, scaricatori di condensa);
- Pulizia e verifica del sistema di allarme (sensore elettronico delle perdite di carico deputato all'arresto dell'impianto in caso di rottura delle maniche);
- Controllo e manutenzione dei ventilatori di aspirazione.

Attività a minore frequenza da espletare con cadenza mensile:

- Controllo dei condotti e rimozione di eventuali intasamenti;
 - Controllo raccordo condotti (saldature, manicotti, giunti, accoppiamenti, serraggi, ecc);
 - Controllo delle eventuali corrosioni nella struttura dell'impianto.
44. il tessuto delle maniche filtranti deve essere in polipropilene o in feltro poliestere;
 45. la pressione di alimentazione del sistema di lavaggio ad aria compressa deve essere sufficientemente alta per controllavare l'intera manica durante l'impulso,

- ma non così elevata da danneggiare la porzione superiore della stessa. Deve essere evitata la presenza di acqua o olio nell'aria compressa di controlavaggio;
46. la periodicità della pulitura automatica delle maniche deve essere stabilita in funzione del carico in ingresso al sistema filtrante;
 47. qualunque anomalia di funzionamento o di interruzione degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi;
 48. gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate. Nel caso in cui si verificano fenomeni rilevanti di immissioni di sostanze, l'Autorità competente si riserva la facoltà di prescrivere ulteriori sistemi di contenimento e di verificarne l'efficacia attraverso la quantificazione delle emissioni con tecniche appropriate alla tipologia dell'emissione;
 49. al fine di evitare le emissioni eccezionali in condizioni imprevedibili, la società è tenuta ad installare sugli impianti di abbattimento delle emissioni E1 ed E2 appositi sistemi elettronici che segnalino acusticamente la caduta di pressione dovuta a condizioni anomale di funzionamento, a seguito del quale la società dovrà bloccare gli impianti che originano l'emissione irregolare;
 50. la società deve individuare in modo univoco i punti di emissione con i codici E1 ed E2, ED per le diffuse, stampati sui relativi impianti di abbattimento;
 51. lo sbocco dei condotti dovrà essere rivolto verso l'alto e tale da garantire la migliore dispersione dell'effluente gassoso in atmosfera;
 52. le caratteristiche ed il posizionamento delle sezioni di campionamento e misurazione dovranno essere conformi a quanto riportato nel punto 7 della norma UNI 10169:2001. Ove non tecnicamente possibile, il posizionamento dovrà essere concordato con il competente Servizio di ARPALAZIO;
 53. la società deve rendere accessibile e praticabile la sezione di campionamento predisponendo, ove necessario, idonea piattaforma di lavoro con caratteristiche simili a quelle descritte nel punto 6.2 della norma UNI 10169:2001;
 54. ai fini del rispetto dei limiti emissivi fissati, la concentrazione degli inquinanti dovrà essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
 55. la società dovrà determinare tutti i parametri riportati nel quadro emissivo e con la periodicità di cui alla quarta colonna della Tabella 2;
 56. per l'effettuazione degli autocontrolli dovrà adottare le metodiche contenute nella normativa tecnica riportate nella seconda colonna della Tabella 2;
 57. dovrà altresì controllare lo stato di vigenza delle normativa tecnica prescritta;
 58. su proposta della Società e/o in assenza di normativa specifica relativa alle attività di campionamento, misurazione o determinazione dei parametri prescritti, il competente Servizio della Sezione di Frosinone di ARPALAZIO, potrà autorizzare l'adozione di metodi di prova alternativi a quelli stabiliti, ivi compresi i metodi interni sviluppati dal laboratorio di fiducia. Tali metodi dovranno essere comunque validati e codificati dal laboratorio. Per la

validazione di un metodo è necessario valutare come minimo: l'incertezza di misura, l'accuratezza e/o esattezza, la precisione (ripetibilità e/o riproducibilità) ed il limite di rilevabilità. Copia dei relativi fascicoli di validazione dovrà essere trasmessa al competente Servizio di ARPALAZIO;

59. Al fine di quantificare le emissioni odorigene provenienti dallo stabilimento, l'azienda deve effettuare annualmente, in periodo estivo ed in quattro punti ubicati esternamente al perimetro aziendale, la determinazione della concentrazione di odore emesso all'esterno adottando il metodo contenuto nella Norma UNI EN 13725:2004, previa la determinazione di uno "zero" ambientale.
60. dovrà inoltre comunicare all'Autorità competente ed alla Sezione ARPALAZIO di Frosinone, con almeno 30 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli; i relativi rapporti di prova corredati da apposita relazione dovranno essere trasmessi all'Autorità competente ed alla Sezione Arpa Lazio di Frosinone

C – EMISSIONI IN CORPO IDRICO

La localizzazione dei punti di scarico, dei sistemi di raccolta delle acque di processo, di prima pioggia e civili, nonché i punti di monitoraggio delle acque di falda, è riportata nella planimetria "*Tavola Riepilogativa 1: Planimetria con Indicazione Pozzi, Punti di Scarico e Punti di Emissione*" che costituisce l'appendice II al presente allegato tecnico.

Presso l'impianto in questione è autorizzato n°1 scarico di acque reflue industriali (SF1) che confluisce nella fognatura del Consorzio ASI:

N. Scarico	Coord. Catastali Gauss-Boaga	
	X	Y
SF1	345656	4617844
Modalità di scarico	continuo	
Giorni/anno 365	Giorni/settimana 7	
Ore/giorno 1		
Tipologia	Acque processo	
Portata media	Giornaliera (max)	Annua (max)
m ³	300	80.000
Impianto di trattamento	Impianto trattamento acque effluenti (fase S1)	
Trattamento Fanghi	SI	
Misuratore di portata:	SI	
Campionatore automatico:	SI	

Lo scarico in fognatura consortile SF1 dovrà avvenire nel rispetto di tutte le condizioni richiamate nel **“Regolamento per l'immissione delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche nelle reti consortili del consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone e relativo trattamento”** approvato con Deliberazione del Commissario Regionale n. 427 del 27 luglio 1994.

Fatto salvo quanto sopra ed eventuali deroghe di cui al successivo punto 71 ovvero limiti maggiormente restrittivi imposti o imponibili dal suddetto Consorzio, lo scarico SF1, scarico finale, dovrà rispettare i limiti richiamati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. L.vo 152/06.

Inoltre, è autorizzata la realizzazione presso l'impianto, di uno scarico parziale denominato AII a valle del trattamento chimico-fisico dove dovranno essere installati, entro 60 gg, un contatore volumetrico e predisposto il rubinetto per il campionamento.

Lo scarico parziale, AII, deve rispettare alla presa campione (o al pozzetto fiscale) a valle del trattamento chimico-fisico, i limiti di emissione di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte terza del D. L.vo 152/06, per le sostanze della tab. 5 all. 5 alla parte terza del medesimo decreto, con esclusione dei parametri nn. 11, 13, 14, 15 e 17; gli altri parametri di tab. 3, con esclusione dei parametri nn. da 1 a 8 e da 26 a 51, dovranno rispettare alla presa campione (o al pozzetto fiscale) a valle del trattamento chimico-fisico i limiti di emissione di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte terza del D. L.vo 152/06 e s.m.i.;

Prescrizioni:

61. la vasca di prima pioggia, a conclusione dell'evento meteorico, dovrà essere svuotata entro le successive 24 ore;
62. la società dovrà garantire la necessaria manutenzione ordinaria e la pulizia del canale consortile secondo modalità che verranno concordate con lo stesso Consorzio ASI, presso cui pervengono le acque di seconda pioggia lungo tutto il perimetro confinante con la proprietà dell'azienda e comunque, per almeno 50 ml sia a monte, sia a valle, dei punti individuali di scarico;
63. la società dovrà mantenere la registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aste fognarie, pozzetti e vasche di accumulo.
64. la società dovrà mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione i pozzetti di prelievo dei campioni posti sulle tubazioni di scarico;
65. il gestore non dovrà modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo; il gestore non dovrà ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che determinano la formazione di qualunque tipologia di scarico, nonché consentire il prelievo dei campioni;
66. il gestore dovrà consentire il controllo dei sistemi di misura sia dell'approvvigionamento idrico sia dello scarico delle acque;

67. la società dovrà installare dei misuratori di livello su ogni serbatoio di stoccaggio e un misuratore di portata all'ingresso dell'impianto di trattamento chimico fisico;
68. a valle dello scarico finale il campionatore automatico, con relativo contatore volumetrico, installato prima dell'immissione nell'apposita rete consortile, dovrà essere in grado di effettuare un campionamento ad evento, ossia attivarsi al passaggio di liquido;
69. i campionatori automatici e i contatori volumetrici dovranno essere mantenuti costantemente funzionanti;
70. lo scarico finale codificato SF1 deve rispettare al pozzetto fiscale prima dello scarico nel corpo recettore finale i limiti di emissione di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte terza del D. L.vo 152/06;
71. l'eventuale deroga ai limiti di emissione stabiliti dalla tabella del precedente punto, stante l'attuale scarico nel collettore ASI ed esclusivamente per i parametri considerati derogabili, è vincolata a formale accettazione da parte del consorzio ASI, che dovrà produrre documentazione attestante la capacità di abbattimento del depuratore a valle del collettore. Tale documentazione dovrà essere inviata all'area rifiuti della Regione Lazio e ad ARPA Lazio;
72. la società dovrà inviare annualmente alla Regione Lazio un report attestante tutti i superamenti avvenuti con data e ora, dei limiti stabiliti della tab. 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri derogati, accettati dal consorzio ASI;
73. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
74. dovranno essere individuati con apposita segnaletica i pozzetti fiscali e le prese campione con apposita codifica;
75. dovranno essere mantenuti in condizioni di accessibilità i punti individuati come scarichi parziali e finali ed i pozzetti fiscali e le prese campione;
76. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
77. la vasca di prima pioggia, a conclusione dell'evento meteorico, dovrà essere svuotata entro le successive 24 ore attraverso il rilancio delle stesse acque in capo all'impianto di trattamento delle acque meteoriche, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, attraverso l'avvio delle stesse, come rifiuti, presso impianti autorizzati;
78. il gestore dovrà consentire il controllo dei sistemi di misura sia dell'approvvigionamento idrico sia dello scarico delle acque; la società dovrà mantenere la registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aste fognarie, pozzetti e vasche di accumulo.
79. la società dovrà mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione i pozzetti di prelievo dei campioni posti sulle tubazioni di scarico;
80. il gestore non dovrà modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo; il

gestore non dovrà ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che determinano la formazione di qualunque tipologia di scarico, nonché consentire il prelievo dei campioni.

Acque di falda

81. La società dovrà monitorare le acque di falda secondo quanto stabilito dal Piano di Monitoraggio e Controllo, di intesa con ARPA Lazio;
82. La società dovrà a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, a propria cura e spese monitorare le acque interagenti con l'attività di gestione dei rifiuti e trasmettere i dati di tale monitoraggio all'Area 2A/12 – “Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale” secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall'Area stessa.

D - RUMORE

Non avendo il comune di FROSINONE provveduto alla zonizzazione acustica del territorio, e in attesa di tale adempimento, i limiti assoluti di immissione da rispettare (trattasi di area industriale con presenza di un numero limitato di abitazioni) sono quelli richiamati nell'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. del 01.03.91 e s.m.i. riferiti all'art. 2 tab. II del D.M. 1444/68 di seguito riportati per la zona “Tutto il territorio nazionale”:

70dB (A) (giorno) / 60dB (A) (notte)

Per quanto riguarda invece i limiti differenziali, i livelli da rispettare negli ambienti abitativi ubicati nelle vicinanze del sito produttivo:

5,0 dB (A) (giorno) / 3,0 dB (A) (notte)

Prescrizioni:

83. In merito alla matrice rumore, nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti autorizzata dovranno essere evitati gli inconvenienti derivanti dalla produzione di rumore e vibrazioni;
84. Dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del piano di monitoraggio e controllo riportato in allegato, una verifica dell'impatto acustico generato dalle lavorazioni in essere presso l'impianto, anche attraverso l'esecuzione di rilevamenti fonometrici. Particolare attenzione andrà data al monitoraggio acustico in quelle parti perimetrali in cui risultano ubicati gli insediamenti abitativi. Le risultanze di tali valutazioni, presentate in modo conforme ai dettami del D.M. 16/03/1998, dovranno essere trasmesse all'autorità competente, all'Arpa Lazio e al Comune di FROSINONE;

85. Nel caso in cui il Comune di FROSINONE provveda all'approvazione della zonizzazione acustica del proprio territorio, la società dovrà attenersi ai limiti nella stessa previsti.

SEZIONE E – MISURE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

In caso di emergenze conseguenti a sversamenti di rifiuti liquidi la società dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

86. Tenere presso i siti di stoccaggio prodotti assorbenti in forma granulare, cuscini e salsicciotti a disposizione immediata del personale della squadra di pronto intervento.
87. Intercettare le acque meteoriche ed invio delle stesse verso l'impianto di trattamento degli effluenti o verso eventuali altri invasi esistenti. In questo ultimo caso la società dovrà provvedere allo smaltimento e/o trattamento delle acque reflue in conformità alla legge, una volta terminata l'emergenza.
88. Mantenere in piena efficienza i sistemi di allarme e/o blocco applicati alle apparecchiature critiche per l'ambiente e/o per la sicurezza esistenti.
89. La società dovrà dare comunicazione, nei termini di legge, dell'anomalia o evento agli organi preposti al controllo, per eventuali ulteriori prescrizioni.

SEZIONE F - GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

Prescrizioni:

90. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
91. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
- a lasciare il sito in sicurezza;
 - a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
92. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta deve comunicare alla Regione, alla Provincia di Frosinone, al Comune di Frosinone ed all'ARPA un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti;

93. L'esecuzione di tale programma è vincolato al nullaosta scritto della Regione Lazio, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione;
94. Sino ad allora, la presente AIA deve essere rinnovata e manterrà la sua validità.



APPENDICE I.pdf



APPENDICE II.pdf



APPENDICE III.pdf



APPENDICE IV.pdf



Piano di Monitoraggio
e Controllo.pdf